



REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO REGIONALE

Regolamento attuativo della Legge regionale 5 luglio 2016, n. 21 (Disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti tributari e delle relative sanzioni).

Approvato dalla Giunta regionale
nella seduta del 29/05/2017
e nella seduta del 30/06/2017

Si assegna il numero 13 della serie dei
Regolamenti regionali dell'anno 2017

LA GIUNTA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

emana

Il seguente regolamento:

Articolo 1 – Oggetto del beneficio.

1. Su richiesta del contribuente, da presentare a pena di decadenza entro il termine di giorni sessanta dalla ricezione dell'atto di accertamento, sono rateizzabili, ai sensi della legge regionale 5 luglio 2016, n.21 (Disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti tributari e delle relative sanzioni), tutti i debiti tributari accertati dalla Regione Calabria.

Articolo 2 – Istanza del contribuente.

1. L'istanza di rateizzazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 5 luglio 2016, n.21, è sottoscritta dal richiedente persona fisica, ovvero dal legale rappresentante dell'organizzazione, con o senza personalità giuridica, che richiede la rateizzazione.

2. All'istanza sono allegate la copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del firmatario, l'attestazione relativa all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ordinario del nucleo familiare del debitore, calcolato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, s.m.i., se il richiedente è una persona fisica, ovvero, nel caso di organizzazioni con o senza personalità giuridica, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata nonché apposita documentazione dalla quale risulti lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà di cui all'art. 3, comma 4. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale devono corredare l'istanza con la documentazione comprovante il possesso della qualifica di ONLUS, e, se non tenute alla presentazione della dichiarazione dei redditi, con copia delle scritture contabili regolarmente approvate.

3. Per i debiti tributari superiori ad euro trentacinquemila l'istanza è corredata da fideiussione bancaria rilasciata da soggetto iscritto da almeno un quinquennio negli appositi albi tenuti da Banca d'Italia (elenco speciale ex art.107 TUB ante D.Lgs.141/10 ovvero albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB post D. Lgs. 141/10), ovvero da ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili per un valore doppio dell'importo del debito, per come asseverato da perizia giurata rilasciata da soggetto abilitato e a spese dell'istante che assume anche le spese di iscrizione e cancellazione della ipoteca.

Articolo 3 – Requisiti oggettivi e soggettivi.

1. Sono ammessi a rateizzazione i debiti tributari:

- a) non inferiori agli importi minimi e non superiori agli importi massimi fissati, in base alla tabella A allegata al presente regolamento, nella fascia di debito corrispondente alla fascia di reddito applicabile al contribuente in ragione, per le persone fisiche, del valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ordinario, calcolato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, s.m.i., e, per le organizzazioni, dell'ultima dichiarazione dei redditi. Per le organizzazioni che non presentano dichiarazione dei redditi la fascia di reddito è determinata in ragione dei proventi annuali indicati dalle relative scritture contabili.
- b) superiori, in ogni caso, ai 200 euro in caso di persona fisica, agli 800 euro in caso di organizzazione e ai 600 euro in caso di Onlus.

2. Si considera in condizioni economiche disagiate, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 5 luglio 2016, n.21, la persona fisica il cui valore ISEE o la organizzazione il cui reddito, determinati con le modalità di cui al comma 1 lettera a), sia ricompreso in una delle fasce di reddito indicate nella tabella A se il debito maturato sia di importo pari all'intervallo indicato nella corrispondente fascia di debito indicata nella medesima tabella.

3. Le fasce di debito di cui alla tabella A, allegata al presente regolamento, individuano, in ragione dell'importo del debito tributario:

- a) l'importo minimo al di sotto del quale non sussiste lo stato di potenziale difficoltà finanziaria a far fronte in una unica soluzione all'onere finanziario in ragione del rapporto tra le fasce di reddito e l'entità della posta tributaria omessa;
 - b) l'importo massimo al di sopra del quale non sussiste la capacità di sostenibilità economica da parte del contribuente in ragione del rapporto tra le fasce di reddito e l'entità della posta tributaria omessa; nessun limite di sostenibilità economica è previsto nel caso in cui il contribuente presti idonea garanzia con le forme di cui all'articolo 2, comma 3.
4. Per le organizzazioni, oltre al requisito di difficoltà finanziaria transeunte e di sostenibilità economica, è richiesta anche la sussistenza di uno stato di "temporanea situazione di obiettiva difficoltà" da intendersi quale stato di crisi aziendale o di mercato di carattere transitorio derivata da causa di forza maggiore, da eventi calamitosi o da causa anomala ed impreveduta di particolare gravità che direttamente o indirettamente interessino la gestione aziendale ovvero, per le organizzazioni che non svolgono attività di impresa, un'impreveduta ed anomala precaria situazione reddituale o carenza temporanea di liquidità derivata da eventi impreveduti ed anormali di particolare gravità che, direttamente o indirettamente, interagiscono con la sfera economica e patrimoniale del soggetto.

Articolo 4 – Numero massimo di rate concedibili.

- 1. Il numero massimo di rate mensili è fissato in settantadue.
- 2. L'importo della rata mensile non può essere inferiore alla rata minima prevista nella rateizzazione dei debiti tributari iscritti a ruolo.
- 3. La durata della rateizzazione non può eccedere il termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo per come previsto dalla normativa statale.
- 4. Il numero delle rate concedibili e i relativi importi sono quantificati in base alle disposizioni dei commi 1, 2 e 3, salvo che il debitore non chieda la ripartizione del pagamento in un numero di rate mensili inferiori. Con l'atto di ammissione al beneficio è approvato il piano di rateizzazione nel quale sono definitivamente determinati il numero delle rate e i relativi importi

Articolo 5 – Interessi applicabili.

- 1. Sul debito oggetto di rateizzazione si applica, a partire dalla seconda rata, il tasso di interesse previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge regionale 5 luglio 2016, n. 21.

Articolo 6 – Entrata in vigore.

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Tabella A: Fasce di debito correlate alla capacità di sostenibilità economica delle rateizzazioni

Fasce di debito per le persone fisiche		
Fascia di reddito	Importo minimo rateizzabile	Importo massimo rateizzabile
€ 0 – 15.000	>200	1.600
€ 15.001 – 28.000	400	3.200
€ 28.001- 55.000	800	6.400
€ 55.001 – 75.000	1.200	9.600
€ 75.001 – 100.000	1.800	14.400
Oltre € 100.000	3.600	senza limiti*

Fasce di debito per le organizzazioni		
Fascia di reddito	Importo minimo rateizzabile	Importo massimo rateizzabile
€ 0 – 15.000	>800	1.600
€ 15.001 – 28.000	1.600	3.200
€ 28.001- 55.000	3.200	6.400
€ 55.001 – 75.000	4.800	9.600
€ 75.001 – 100.000	7.200	14.400
Oltre € 100.000	12.000	senza limiti*

Fasce di debito per le Onlus		
Fascia di reddito	Importo minimo rateizzabile	Importo massimo rateizzabile
Soggetti ex art. 20 bis, co. 3, dPR 600/1973	>600	1.800
Altri soggetti entro € 75.000	3.600	9.600
Altri soggetti € 75.001 – 100.000	5.400	14.400
Oltre € 100.000	9.000	senza limiti*

*** se il debito rateizzato è di importo superiore i 35.000 euro la concessione è subordinata alle forme di garanzia previste dall'art. 2, comma 3, del presente regolamento.**

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, 03 luglio 2017

OLIVERIO